

Bozza di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, secondo comma, lettera g), e 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, "Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole";

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Visto l'articolo 1-*septies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante il "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali";

Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo";

Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

Sentiti gli ordini professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei geologi, degli ingegneri e dei tecnologi alimentari e i collegi dei geometri e dei geometri laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati e dei periti industriali e periti industriali laureati, degli assistenti sociali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del...;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Ministro della giustizia e con il concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

E m a n a

Il seguente decreto:

Articolo 1

(Modifiche ed abrogazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169.)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, sono apportate le seguenti modifiche e abrogazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole «degli ingegneri» sono aggiunte le parole «e dei tecnologi alimentari e ai collegi dei geometri e dei geometri laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati e dei periti industriali e periti industriali laureati»;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole «degli ordini» sono aggiunte le parole «e collegi» e tra le parole «numero» e «di componenti» è aggiunta la parola «massimo»;

c) all'articolo 2, comma 1, lettera a), la parola «cento» è sostituita dalla parola «cinquecento»;

d) all'articolo 2, comma 1, lettera b), la parola «cento» è sostituita dalla parola «cinquecento» e le parole «ma non cinquecento» sono sostituite con le parole «ma non mille»;

e) all'articolo 2, comma 1, lettera c), la parola «cinquecento» è sostituita dalla parola «mille» e le parole «ma non millecinquecento» sono abrogate e sostituite dalla parola «ma non duemila»;

f) all'articolo 2, comma 1, lettera d), la parola «millecinquecento» è sostituita dalla parola «duemila»;

g) all'articolo 2, comma 4, va aggiunto alla fine il seguente periodo «I consiglieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno assunto uno o più mandati possono assumerne un altro. ».;

h) l'articolo 3, comma 1, è abrogato e sostituito dal seguente: «L'elezione del consiglio dell'ordine o del collegio è indetta dal consiglio in carica almeno sessanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi nel periodo intercorrente tra il quarantesimo e il ventesimo giorno precedente alla data di scadenza del consiglio in carica. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni. »;

i) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole «dell'ordine» sono inserite le parole «o del collegio»; dopo le parole «nuovo consiglio» sono aggiunte, infine, le parole «che ha luogo entro e non oltre quattordici giorni dalla data di scadenza del consiglio in carica. Il mancato rispetto di tale termine costituisce illecito disciplinare.»;

l) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole «posta prioritaria» le parole «per telefax» sono abrogate e dopo le parole «dell'ordine» sono inserite le parole «o del collegio»; le parole «Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta,» sono abrogate; tra le parole «convocazione» e «pubblicata» sono inserite le parole «deve essere»;

m) l'articolo 3, comma 5, è abrogato e sostituito dal seguente: «In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un quarto degli aventi diritto, per gli ordini o collegi con più di millecinquecento iscritti all'albo; un terzo degli aventi diritto, per gli ordini o collegi con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14.».

n) all'articolo 3, comma 6, dopo le parole «dell'ordine» sono inserite, entrambe le volte, le parole «o del collegio»;

o) l'articolo 3, comma 7, è abrogato;

p) all'articolo 3, comma 8, dopo la parola «consiglio», le parole «con la delibera che indice le elezioni» sono abrogate; dopo le parole «iscritti», sono aggiunte le parole «che non abbiano presentato la loro candidatura»;

q) all'articolo 3, comma 11, dopo le parole «da eleggere» nel penultimo periodo, sono aggiunte le parole «ma l'elettore non è obbligato a indicare un numero di preferenze pari a quello dei consiglieri da eleggere»;

r) all'articolo 3, comma 12, dopo le parole «dell'ordine» sono inserite, entrambe le volte, le parole «o del collegio»;

s) all'articolo 3, comma 13, dopo la parola «plico», la parola «non» è abrogata;

t) l'articolo 3, comma 14, è abrogato e sostituito dal seguente: «Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno anche non consecutive per quattro giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno anche non consecutive per gli ulteriori quattro giorni feriali immediatamente consecutivi.»;

u) all'articolo 3, comma 15, dopo la parola «seconda», le parole «e terza» sono abrogate; dopo le parole «negli ordini», sono inserite le parole «o collegi»; la parola «tremila» è abrogata e sostituita dalla parola «millecinquecento»;

v) la rubrica dell'articolo 4 è modificata nel modo seguente: «presidente del consiglio dell'ordine o del collegio territoriale»;

z) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole «dell'ordine» sono inserite le parole «o del collegio»; dopo la parola «presidente» sono inserite le parole «e un vicepresidente»; la parola «iscritto» è modificata in «iscritti»; le parole «che è rieleggibile» sono abrogate e sostituite dalle parole «che sono entrambi rieleggibili»;

aa) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole «dell'ordine» sono inserite le parole «o del collegio»;

bb) all'articolo 4, è inserito il seguente comma 3: «In caso di impedimento permanente o dimissioni del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, che rimane in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio.»;

cc) la rubrica dell'articolo 5 è modificata nel modo seguente: «Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio»;

dd) all'articolo 5, comma 1, tra le parole «articoli 6» e «e 8», la parola «, 7» è abrogata; la parola «quindici componenti» è abrogata e sono inserite le parole « nove componenti con un numero complessivo di iscritti fino a ventimila, undici componenti se il numero complessivo di iscritti è compreso tra ventimila e centotrentamila, quindici componenti con un numero complessivo di iscritti superiore a centotrentamila »; è abrogato l'inciso «sezione 4 della»; dopo le parole «nuovo consiglio» sono inserite le parole «che ha luogo entro e non oltre quattordici giorni dalla data di scadenza del consiglio in carica. Il mancato rispetto di tale termine costituisce illecito disciplinare.»;

ee) all'articolo 5, comma 2, dopo la parola «iscritti» le parole «negli albi tenuti dagli ordini territoriali» sono abrogate e sostituite dalle parole

«all'albo»; va aggiunto alla fine il seguente periodo «I consiglieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno assunto uno o più mandati possono assumerne un altro. ».;

ff) all'articolo 5, comma 5, dopo la parola «ordine» sono aggiunte le parole «o collegio»; la parola «quindici» è abrogata; dopo la parola «indicati» le parole «dopo i primi quindici trascritti nella scheda» sono abrogate e sostituite dalle parole «nella scheda eccedenti il numero di candidati eleggibili in base alle previsioni di cui al comma 1»; dopo la parola «trasmessa» le parole «per telefax» sono abrogate e sostituite dalle parole «a mezzo posta elettronica certificata»; dopo le parole «all'ordine» sono aggiunte le parole «o al collegio»;

gg) all'articolo 5, comma 6, dopo la parola «convocazione» è inserita la parola «adottato»; dopo la parola «giustizia» sono inserite le parole «sentito il consiglio nazionale»; dopo la parola «votazione» sono inserite le parole «e l'orario di inizio e di fine delle operazioni di voto»;

hh) all'articolo 5, comma 10, dopo la parola «presidente» sono inserite le parole «e un vicepresidente» e la parola «iscritto» è modificata in «iscritti»;

ii) all'articolo 5, comma 11, le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «commi 2 e 3»;

ll) l'articolo 7 è abrogato;

mm) l'articolo 9 è abrogato;

nn) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole «agli ordini» sono inserite le parole «e collegi»;

oo) l'Allegato 1 è abrogato e sostituito con l'Allegato 1 al presente decreto;

pp) l'Allegato 5 è abrogato.

2. Le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, di cui al precedente comma, non si applicano agli ordini professionali degli attuari e dei biologi.

Articolo 2

(Modifiche e abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono modificate ed abrogate le seguenti disposizioni della legge 18 gennaio 1994 n. 59

(Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): gli articoli 10 commi 1 e 2, 14 comma 3, 17 commi 1, 2 e 3, sono abrogati; l'articolo 20, comma 1 è abrogato e sostituito dal seguente: «Il consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari ha sede a Roma presso il Ministero della Giustizia ed è composto da membri eletti dai consigli degli ordini regionali tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni.»; l'articolo 20 comma 2 è abrogato; l'articolo 23 commi 1, 2 e 3 sono abrogati; all'articolo 24 comma 3 è abrogato alla fine il seguente periodo: «In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i consigli dell'ordine che avevano eletto il componente da sostituire. »

2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono modificate ed abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1999 n. 283 (Regolamento recante norme di esecuzione della legge 18 gennaio 1994 n. 59, sull'ordinamento della professione di tecnologo alimentare): gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 comma 1 sono abrogati; l'articolo 18 è abrogato.

3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono modificate ed abrogate le seguenti disposizioni della legge 28 marzo 1968 n. 434 (Ordinamento della professione di perito agrario e s.m.e i.): gli articoli 8 commi 1 e 2, 9 commi 1 e 2 sono abrogati; gli articoli 23 e 27 sono abrogati; la rubrica dell'articolo 19 è abrogata e sostituita dalla seguente: «Assemblea per l'elezione del collegio dei revisori dei conti»; all'articolo 19 comma 1 è abrogato l'inciso «e del collegio».

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

(previsto dagli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1)

TABELLA GENERALE					
Iscritti all'albo		Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
1.	< 500	7	6	1	Fino al 29%
			5	2	Dal 29,01% al 43%
			4	3	Dal 43,01% in poi
2.	> 500 < 1000	9	8	1	Fino al 22%
			7	2	Dal 22,01% al 33%
			6	3	Dal 33,01% al 44%
			5	4	Dal 44,01% in poi
3.	> 1000 < 2000	1 1	10	1	Fino al 18%
			9	2	Dal 18,01% al 27%
			8	3	Dal 27,01% al 36%
			7	4	Dal 36,01% al 45%
			6	5	Dal 45,01% in poi
4.	> 2000	1 5	14	1	Fino al 13%
			13	2	Dal 13,01% al 20%
			12	3	Dal 20,01% al 27%
			11	4	Dal 27,01% al 33%
			10	5	Dal 33,01% al 40%
			9	6	Dal 40,01% al 47%
			8	7	Dal 47,01% in poi